



COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

VERBALE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA -ANNO 2021

L'anno 2021, il giorno ventitré del mese di novembre alle ore 16:00, presso l'Amministrazione C/le di Alessandria della Rocca, nella sede Municipale, a seguito di regolare convocazione, Prot.12237 del 16/11/2021 si è riunita la sottoelencata delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale per la sottoscrizione dell'accordo concernente le "modalità" e i "criteri" di ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'art.113, comma 2, del D.lgs 18/04/2016 n.50, come riportati nell'allegato "A" al presente verbale, che saranno adottati nel Regolamento C/le secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art.113:

PARTE PUBBLICA

Presidente Dott.ssa Antonella Scibetta	X	Presente	Assente
Componenti			
Dirigente II Settore	X		
Dirigente III e IV Settore	X		

PARTE SINDACALE

RSU Aziendali	Presente	Assente
Canzoneri Antonino		X
Cardinale Angela Clara		X
Frisco Maria Silvana	X	
RSU Territoriali		
CISL		X
CGIL		X
UIL		X
C.S.A.		X

Premesso che:

L'art.113 del D.lgs.18/04/2016 n.50 (codice dei contratti pubblici) e s.m.i. ha introdotto una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per l'incentivazione delle "funzioni tecniche", disponendo quanto segue:

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di

dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

Considerato che le parti intendono, in conformità a quanto dispone il succitato art.113, comma 3 del D.lgs.18/04/2016 n.50, definire le "modalità" e i "criteri" di ripartizione del fondo costituito ai sensi del comma 2, nel rispetto dei principi contenuti nelle succitate disposizioni legislative;

Visti ed esaminati i criteri e le modalità di ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.lgs.18/04/2016 n.50, come riportati nell'allegato "A" al presente verbale;


Preso atto di quanto disposto dall'art.1 comma 526 della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), che ha integrato l'art. 113 D.lgs. 50/2016 con l'inserimento del comma 5 bis, che così recita: "*Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture*";

Visto quanto affermato dalla Corte dei Conti-sezione delle autonomie con deliberazione n.6/2018, il cui dispositivo recita: "*Gli incentivi disciplinati dall'art.113 del D.lgs.18/04/2016 n.50 nel testo modificato dall'art.1, comma 526, della legge n.205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art,23, comma 2, del D.lgs. n.75 del 2017*";

Le parti concordano di sottoscrivere le ipotesi di accordo decentrato relativo alle modalità ed ai criteri di ripartizione dell'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 dell'art.113 del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i.(Incentivi tecnici).

Le parti concordano quindi che le modalità ed i criteri suddetti sono riportati nello schema di Regolamento recante: "*Costituzione e ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte dei dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture*" previsti dal'art.113 del D.lgs. n.50/2016 costituito da n.10 articoli , allegato al presente verbale.

La seduta si conclude alle ore 11:20



Allegato A)



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO

***COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI
FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI
NELL'AMBITO DI OPERE/LAVORI, SERVIZI E FORNITURE***

(Art. 113 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

Approvato con deliberazione di G. M. n..... del

INDICE

	Ambito d'applicazione
ART.1	Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 - Ripartizione del fondo incentivante
ART.2	Fondo per l'innovazione
ART.3	Personale partecipante alla ripartizione del fondo
ART.4	Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo
ART.5	Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato
ART.6	Assicurazioni
ART.7	Disposizioni Varie
ART.8	Rinvio
ART.9	Collegio di raffreddamento dei conflitti
ART.10	Entrata in vigore e forme di pubblicità

AMBITO D'APPLICAZIONE

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113, commi 2 e 3 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recepito nella Regione Siciliana con la Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 ed aggiornato con le modifiche introdotte dallo Sbocco Cantieri (Legge n. 55/2019) e disciplina i contratti a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, affidati all'interno della Regione Siciliana.

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO ex art. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016 e s.m.i.

RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. è costituito ed alimentato da una somma pari al 2,00% (due per cento) complessivo dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.
2. L'80% (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari all'1,60% dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
3. Il 20% (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari all'0,40% dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. così come riportati al successivo articolo 2.
4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso.
3. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

Lavori (attività):

a	programmazione della spesa per investimenti (partecipazione ai bandi, progetto di fattibilità, redazione del programma triennale)	5,00%;
b	Verifica e validazione dei progetti	5,00%;
c	Fase di gara (predisposizione e controllo degli di gara # attività nelle gare d'appalto #partecipazione alla centrale unica di committenza)	15,00%
d	Direzione lavori e sicurezza in fase esecutiva	20,00%
e	Collaudo tecnico amministrativo, CRE e collaudo statico	15,00%
f	Responsabile Unico del Procedimento (fase progetto fattibilità tecnico economica/preliminare)	5,00%
g	Responsabile Unico del Procedimento (Fase progetto definitivo)	5,00%
h	Responsabile Unico del Procedimento (Fase progetto esecutivo)	10,00%
i	Responsabile Unico del Procedimento (Fase direzione lavori e sicurezza)	10,00%
j	Responsabile Unico del Procedimento (Fase collaudo tecnico amministrativo, CRE e collaudo statico)	10,00%

SERVIZI e forniture (attività):

a	Rup - programmazione della spesa per investimenti (analisi dei fabbisogni con relativi atti)–	5,00%;
b	redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	5,00%;
c	Fase di gara (predisposizione e controllo degli di gara -□□ attività nelle gare partecipazione alla centrale unica di committenza □ d'appalto acquisti sul Mepa o equivalenti)	15,00%
d	Direzione esecuzione del contratto e gestione della sicurezza	20,00%
e	Collaudo e verifica di conformità	5,00%
f	RUP - Fase redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	10,00%
g	RUP - Fase gara d'appalto	20,00%
h	RUP Fase Direzione esecuzione del contratto e gestione della sicurezza	15,00%
i	RUP Fase Collaudo e verifica di conformità –	5,00%

4. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica su indicata, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
5. Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale, l'incentivo può essere corrisposto anche al personale titolare di P.O.;
6. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica su indicata, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
7. Di norma ai collaboratori tecnici od amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari ad un massimo del 15,00% della corrispondente aliquota. La restante quota (del 85%) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
8. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del responsabile di area, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività su indicata detratta della quota assegnata ai collaboratori.
9. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
10. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo.
11. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - A) **“Responsabile Del Procedimento” (RUP)** di cui al D.Lgs 50/2016, il soggetto che viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone, al Responsabile di Area, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro;

- B) **“Collaboratori Interni”**: personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all'art. 1, pur non firmando elaborati o altri documenti;
- C) **“Collaudatore”**: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 102 D.Lgs 50/2016.
- D) **“Gruppo Di Lavoro”**: insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o direttore dell'esecuzione e loro collaboratori interni;
- E) **Lavoro**: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D.Lgs 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.).
- F) **“Fondo”**: Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016.
- G) **“Fondo Per Funzioni Tecniche”**: parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

ARTICOLO 2 FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20,00% delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento. Viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
3. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.
4. Il Responsabile competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il Responsabile di Area.

ARTICOLO 3
PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'art. 1.
2. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di Area cui appartengono, se persona diversa, ovvero al dirigente/funziionario apicale perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
3. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi

prevenitivi, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

ARTICOLO 4
DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è stabilita dal Responsabile di Area in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile di Area che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile del procedimento.
3. In caso di disaccordo tra il Responsabile del Procedimento ed il Responsabile di Area sulle modalità di ripartizione del fondo tra il personale dipendente sarà il parere del secondo a prevalere.
4. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.
5. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.

ARTICOLO 5
DECURTAZIONI DELL'INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO

1. Si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
 - ritardo pari o inferiore a giorni 120: -00 5,00%
 - ritardo superiori a giorni 120: -00 10,00%
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività

specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 1) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.

3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

ARTICOLO 6 **ASSICURAZIONI**

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione."
2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 7 **DISPOSIZIONI VARIE**

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

ARTICOLO 8 **RINVIO**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

ARTICOLO 9 **COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI**

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "raffreddamento dei conflitti" così composto:

- a) Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
- b) Responsabile di Area interessata;
- c) Rappresentante della R.S.U;
- d) Sindaco o suo delegato.

Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.

2. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

ARTICOLO 10

ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

1. Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19.04.2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e quindi da calcolare ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19.04.2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19.04.2016.
2. Il regolamento non si applica per appalti di opere o di lavori pubblici, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 5.000,00;
3. Qualora il presente regolamento risultasse incompatibile, in tutto o in parte, con disposizioni legislative nazionali e regionali sopravvenute, esso dovrà considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, se esse risultino automaticamente applicabili; diversamente, esso deve essere modificato, seguendo la procedura di legge, entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle norme sopravvenute.